

- ridurre la sanzione inflitta alla ricorrente all'art. 2 così da correggere i manifesti errori nella decisione;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C(2009) 428 def., relativamente a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39406 — Tubi marini), nella parte in cui la dichiara responsabile della partecipazione ad una violazione unica e continuata nel settore dei tubi marini all'interno del SEE, consistente nell'attribuzione di appalti, nella fissazione di prezzi, nella fissazione di quote di mercato, nella fissazione di condizioni di vendita, nella suddivisione geografica del mercato e nello scambio di informazioni riservate in merito a prezzi, volumi di vendita e gare di appalto. Essa chiede, inoltre, la riduzione della sanzione a carico della ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, essa afferma che il potere della Commissione di imporre sanzioni per periodi antecedenti il 21 giugno 1999 si è prescritto in forza dell'art. 25, n. 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto, secondo la ricorrente, la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di fatto e di diritto nel ritenere che la ricorrente abbia commesso una violazione unica e continuata.

In secondo luogo, essa adduce che la Commissione non avrebbe un legittimo interesse a constatare, con effetto dichiarativo, l'infrazione per il periodo fino al maggio 1997.

In primo luogo, il ricorrente lamenta che il Parlamento ha interpretato e applicato scorrettamente l'art. 14 della normativa concernente le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: la «normativa SID»), inter alia cercando di imporre al ricorrente, con effetto retroattivo, condizioni onerose che all'epoca non erano mai state richieste ai membri del Parlamento e non avendo individuato con precisione quale voce di spesa fosse considerata come pagata indebitamente.

In secondo luogo, esso afferma che il Parlamento si è fondato su un presunto «conflitto di interessi» in violazione del principio della certezza del diritto in quanto ha agito in modo incompatibile con la prassi antecedente, difforme dalle sue disposizioni pubblicate e senza indicare criteri chiari e trasparenti. Il ricorrente sostiene che la decisione del Parlamento è priva di qualsiasi fondamento di fatto o di diritto.

In terzo luogo, il ricorrente fa valere che il Parlamento non ha rispettato le fondamentali condizioni procedurali previste dall'art. 27 della normativa SID per quanto concerne, inter alia, la previa consultazione dei questori, la giustificazione delle circostanze di un «caso eccezionale», l'audizione del ricorrente prima dell'adozione di una decisione, nonché il requisito di una decisione da parte dell'Ufficio di presidenza.

In quarto luogo, esso asserisce che il convenuto intende richiedere il rimborso dell'IVA al ricorrente senza fondamento giuridico.

Infine, il ricorrente afferma che il Parlamento ha deferito il caso del ricorrente all'ULAF prematuramente, in violazione dei diritti della difesa del ricorrente e senza fondamento giuridico o giustificazione alcuna.

Ricorso proposto il 10 aprile 2009 — Dover/Parlamento

(Causa T-149/09)

(2009/C 141/108)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Densmore Ronald Dover (Borehamwood, Regno Unito) (rappresentanti: D. Vaughan, QC Barrister, M. Lester, Barrister e M. French, Solicitor)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione impugnata;
- adottare misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, come specificato nel ricorso;
- condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente per il ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Parlamento 29 gennaio 2009, D(2009) 4639, relativa al recupero dell'indennità di assistenza parlamentare.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce cinque motivi.

Ricorso proposto il 10 aprile 2009 — Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio

(Causa T-150/09)

(2009/C 141/109)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 91/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 26 gennaio 2009, n. 91, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi